

Quesito posto

Si chiede se quanto posto all'art. 21 comma 5 della Legge Regionale 37 del 01 agosto 2014 può essere eccepito.

Parere

Riscontro la vs richiesta in oggetto per segnalarVi che, a mio parere, non esistono profili di illegittimità dell' esaminato comma V, art. 21, l. r. n.37/2014: invero la richiamata norma impone che nel bando di gara sia prevista la possibilità di recesso, quando risulti conveniente l'acquisizione della fornitura o del servizio aderendo agli accordi quadro o alle convenzioni stipulati dal soggetto aggregatore: quella del recesso è una facoltà che se prevista contrattualmente in materia disponibile - come nel caso di specie - è lecita e vincolante per le parti stipulanti.

Vero è, invece, che la normativa in esame sembra consentire il recesso della PA anche quando la convenienza tramite gli acquisti utilizzando gli accordi quadro o le convenzioni stipulati dal soggetto aggregatore già preesisteva al bando e alla stipula del contratto: in questo caso il recesso senza alcuna indennità a favore del soggetto fornitore, non mi sembra giustificato nè potrebbe essere legittimo.

A tanto aggiungo che l'espressione " risulti conveniente " senza ulteriori specificazioni è un'espressione generica che presta il fianco anche ad interpretazioni di comodo: il bando ed il successivo contratto che preveda la clausola di recesso allorquando l'acquisto tramite le convenzioni stipulate dal soggetto aggregatore" risulti conveniente " senza specificazioni dei criteri da cui dedurre la " convenienza " apre la strada a motivi di contenzioso, che, invece, devono essere evitati il più possibile.

Avv. Giuseppe Nocco